

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 44

Modifiche della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni "Organizzazione turistica della Regione"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni sono abrogati.

Art. 2

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modificazioni è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Art. 16 bis

Competenze del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti funzioni:

- a) *vigila, attraverso l'esame degli atti amministrativi e contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa;*
- b) *verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda, con accertamenti trimestrali;*
- c) *presenta una relazione al consiglio di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione, formulando eventuali osservazioni e proposte in merito, con particolare riferimento ai livelli di efficienza ed economicità dei servizi e degli uffici dell'Azienda.*

2. *I rilievi formulati in relazione alla attività di cui alla lettera b) e la relazione di cui alla lettera c) del comma 1, sono comunicati al Presidente della Giunta regionale.*

3. *In ordine alle funzioni di cui al comma 1, lettera a), in particolare, il Collegio dei revisori dei conti esamina gli atti deliberativi adottati dagli organi dell'Azienda, nonché i decreti adottati dal Direttore, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.*

4. *Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi al Collegio dei revisori dei conti entro venti giorni dalla loro adozione a cura del Direttore della Azienda. Il collegio si esprime su ognuno di essi entro i venti giorni successivi ed ha facoltà, a tal fine, di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.*

5. *Le osservazioni del Collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Direttore della Azienda.*

6. *Il controllo del Collegio dei revisori dei conti non sospende la esecutività degli atti della Azienda.*

7. *Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Direttore dell'Azienda dettagliata relazione semestrale sull'attività amministrativa della Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo e sue risultanze.*

8. *Gli atti deliberativi individuati all'articolo 21 della presente legge sono soggetti alla disciplina di controllo preventivo di legittimità e merito ivi prevista."*

Art. 3

Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13

1. L'articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1994, n.13 e successive modificazioni è così sostituito:

"Art. 21

Vigilanza e controllo

1. *La vigilanza e il controllo sulle attività della Azienda sono svolti nel rispetto del relativo ordinamento dalla Giunta regionale secondo le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.*

2. *Sono sottoposti al controllo sotto il profilo di legittimità e di merito unicamente i seguenti atti:*

- a) *il piano annuale di attività;*
- b) *il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;*
- c) *i regolamenti di organizzazione, del personale, la dotazione organica e la nomina del Direttore;*
- d) *la partecipazione a strutture associate."*

Art. 4

Norma transitoria

1. *Gli atti di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, già adottati dalle Aziende di promozione turistica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere assoggettati al procedimento di controllo previsto e disciplinato dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 settembre 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 settembre 1999, n. 44

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 settembre 1999, n. 44, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale;

1. Indice

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
- Art. 2 - Aggiunta di articolo
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
- Art. 4 - Norma transitoria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 9 settembre 1999, n. 44

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 marzo 1999, dove ha acquisito il n. 506 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Leone, Qualarsa, Tesserin e Vigna;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 6^a in data 13 aprile 1999;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 luglio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nadia Qualarsa, ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 29-30 luglio 1999, n. 7008;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 agosto 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1999, n. 1620/21415, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dal 1990 ad oggi l'ordinamento giuridico, con interventi normativi ad ogni livello - autonomie territoriali locali, ordinamento regionale e statale - ha dettato una nuova disciplina del regime dei controlli preventivi di legittimità e/o di merito sulla attività amministrativa degli enti, ora ispirato a criteri di responsabilizzazione delle scelte gestionali dell'ente nel rispetto del riparto di competenze e funzioni fra organi di indirizzo politico amministrativo e organi di gestione.

A tali criteri si ritiene debbano adeguarsi anche le funzioni di controllo preventivo di legittimità e di merito sugli atti degli enti strumentali della Regione Veneto, nel caso di specie Aziende di Promozione Turistica del Veneto, e a tal fine si provvede a dettare una nuova disciplina per il loro esercizio, in funzione della specificità del relativo ordinamento.

La soluzione individuata prevede una più compiuta espressione delle funzioni di vigilanza e controllo già riconosciute in capo al Collegio dei Revisori dei Conti ai quali si propone di trasmettere, per un controllo sulla legalità amministrativa e contabile della azione dell'Ente, i provvedimenti deliberativi e/o decreti adottati. Le osservazioni relative vengono comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Azienda e al Direttore e sono oggetto di una relazione a cadenza periodica, semestrale, inoltrata alla Giunta regionale, strumento suscettibile di attivare l'esercizio delle funzioni di vigilanza riconosciute in capo alla Giunta regionale dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

La disciplina delle procedure di controllo preventivo di legittimità e di merito dettata dalla già richiamata legge regionale n. 53/1993 continua a trovare applicazione limitatamente ai soli atti di indirizzo per la attività dell'Ente (bilanci annuali e pluriennali, anche consuntivi, relative variazioni, atti di natura regolamentare con particolare riguardo a quelli afferenti l'assetto della dotazione organica del personale, ivi compreso il provvedimento di nomina del Direttore).

Viene infine inserita apposita norma volta a disciplinare la fase transitoria.

La Sesta Commissione consiliare ha approvato, all'unanimità, il testo presentato all'aula.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale turismo

5. Note agli articoli della legge regionale 9 settembre 1999, n. 44

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 44/99 che le richiama, le norme statali e regionali in essi

citare.

- Nota all'art. 1:
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, "Riesame, ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'articolo 40 dello statuto, della deliberazione legislativa relativa a "Organizzazione turistica della Regione" ";
- Nota all'art. 2, comma 1:
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali".